

P. UN. 129-1/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Ufficio procedure concorsuali e crisi d'impresa

Il Giudice designato, dott. Pasquale Russolillo, nel procedimento unitario
portante il n. **129-1/2025** , promosso da

Ricorrenti

avente ad oggetto: *proposta di ristrutturazione familiare dei debiti del consumatore*

in cui svolge la funzione di gestore della crisi, l'Avv. DOMENICO FESTA,
nominato dall'OCC ALAM Sovraindebitamento di Sant'Angelo a Scala
(AV)

letto l'art. 70 C.C.I.,

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 23/09/2025,

hanno depositato domanda di apertura del
procedimento familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L'art. 70 C.C.I. stabilisce che il giudice deve preliminarmente verificare
l'ammissibilità della proposta e del piano.

La disposizione ha finalità acceleratoria, essendo volta a consentire
l'arresto *in limine* della procedura in caso di manifesta insussistenza dei
presupposti di ammissibilità, ovvero, con la concessione del termine di

giorni quindici, il completamento del corredo documentale a supporto della domanda e l'eliminazione di vizi che risultino emendabili.

È peraltro evidente che, diversamente dal caso della declaratoria di inammissibilità, le determinazioni assunte dal giudice in sede di apertura della procedura non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili in sede di omologa (arg. ex Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477).

Con decreto del 7 novembre 2025 è stata disposta l'integrazione dei contenuti della domanda e della proposta al fine di ovviare alle criticità ivi evidenziate, in particolare occorrendo: a) fornire alcune integrazioni documentali relative all'esistenza di conti correnti, alla risoluzione del mutuo ipotecario e alla natura ed entità dei debiti erariali; b) chiarire la durata del piano e le risorse destinate alla sua esecuzione, specificando anche la destinazione dei canoni ricavati dalla locazione di uno degli immobili di proprietà dei ricorrenti; c) apportare al piano alcune modifiche, consistenti nel riconoscimento degli interessi legali di dilazione a beneficio dei creditori prelatizi capienti e nell'anticipazione del pagamento dei crediti muniti di privilegio mobiliare rispetto al creditore ipotecario.

§ Verifiche preliminari sui requisiti soggettivi ed oggettivi

Risulta sussistere, alla luce della produzione in atti, la competenza territoriale del Tribunale adito, trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 27 co. 2 C.C.I. (cui fa rinvio l'art. 68 C.C.I.), che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza all'ufficio nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali.

La disposizione in questione è applicabile anche alle procedure di tipo familiare, a condizione che il presupposto richiamato dalla norma ricorra per almeno uno dei proponenti.

Nel caso di specie entrambi gli istanti vivono in Altavilla Irpina (Av), così come documentato in atti (v. certificato di residenza di).

[redacted]), Comune ubicato nel circondario del Tribunale
adito.

Gli esponenti hanno dimostrato:

- l'origine comune del sovraindebitamento, requisito che concorre in via alternativa, nelle procedure familiari, con quello della convivenza, atteso che il debito principale del quale è chiesta la ristrutturazione deriva da un mutuo ipotecario contratto dai coniugi

[redacted]

- provato entrambi la propria qualità soggettiva di “consumatore”, ovvero “*persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore*” (art. 2 co. 1 lett. e) CCII), posto che tutti i debiti oggetto di ristrutturazione risultano, allo stato degli atti e salvo ogni successiva valutazione dopo l’acquisizione del certificato dei carichi iscritti a ruolo, riferibili ad esigenze di tipo personale e familiare.

Non ricorrono, inoltre, come dedotto ed attestato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all’art. 69 CCII, atteso che i ricorrenti:

- non risultano esdebitati nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non hanno beneficiato in precedenza dell’esdebitazione per due volte.

Quanto agli ulteriori due presupposti ostativi indicata dalla norma, attinenti all’assenza di colpa grave o malafede nella causazione del sovraindebitamento ed al compimento di atti in frode, essi rilevano in questa

fase solo quando ne risulti l'immediata evidenza dovendo essere viceversa accertati nel pieno contraddittorio delle parti nell'ambito del giudizio di omologa.

Sono atti in frode prontamente rilevabili e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Nella procedura in esame il gestore della crisi ha attestato, ai sensi dell'art. 68 co. 2 lett. c) CCII, la completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda del debitore e non sono, ad oggi, emerse circostanze che abbiano modificato in modo rilevante la consistenza dell'attivo o del passivo dichiarati.

Vero è, infatti, che, a seguito dei rilievi formulati, è emersa l'esistenza di un'entrata patrimoniale precedentemente non rappresentata nel ricorso, costituita dalla percezione di un canone di locazione relativo all'immobile di via Capone in Altavilla Irpina, e tuttavia l'esiguità dell'importo (euro 150,00 mensili), la produzione sin dall'introduzione del giudizio del contratto, in uno con il significativo incremento delle risorse messe a disposizione dei creditori nel piano modificato (da € 125.280 ad € 163.560) esclude la portata decettiva di tale omissione informativa.

Non sono emersi, inoltre, allo stato, atti di disposizione patrimoniale pregiudizievoli per i creditori.

Si richiede, tuttavia, ai fini di un più completo accertamento l'allegazione degli estratti quinquennali dei conti intestati ad entrambi i ricorrenti da

effettuarsi entro il termine per la comunicazione della proposta e del piano ai creditori.

Emerge poi, quanto al requisito oggettivo di accesso allo strumento, lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, da intendersi come “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore*”, vale a dire indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l’incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza).

Decisiva al riguardo è la considerazione che, intervenuta la decadenza dal beneficio del termine, il mutuo ipotecario è divenuto immediatamente esigibile per l’intero importo residuo, pari ad € 105.000 circa, debito sostenibile entro l’anno solo ove fosse disponibile ai ricorrenti una somma eccedente i bisogni personali pari a circa novemila euro al mese.

Gli esponenti hanno, per contro, un reddito disponibile pari a poco più di ottocento euro ed intendono metterlo a disposizione dei creditori in un arco temporale di 188 mesi.

Anche l’esecuzione forzata pendente sull’immobile oggetto del mutuo costituisce grave indice di insolvenza.

§ Verifiche preliminari sul piano e sul trattamento dei creditori

Occorre poi procedere, sempre ai fini dell’ammissibilità della domanda, alla verifica della sufficiente determinatezza della proposta e del piano, i quali devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, con precisa indicazione “dei tempi e delle modalità” della ristrutturazione.

Nel caso di specie i ricorrenti hanno apportato alla proposta le modifiche richieste per ovviare alle criticità rilevate nel decreto del 7 novembre 2025, prevedendo: 1) il pagamento dei creditori muniti di privilegio mobiliare in

via anticipata rispetto al creditore ipotecario; 2) il riconoscimento degli interessi compensativi, nella misura del saggio legale, a beneficio dei creditori prelatizi capienti.

La proposta, così come riformulata, prevede:

- a) il pagamento integrale di tutti i creditori nell'arco temporale di 188 mensilità e con risorse derivanti esclusivamente dal reddito dei ricorrenti, nella misura di € 870,00 per rata;
- b) il riconoscimento degli interessi compensativi calcolati nella misura del saggio legale e per un importo complessivo di € 37.500,00, includendoli nelle rate previste dal piano;
- c) il pagamento dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare (custode della procedura esecutiva immobiliare; Agenzia delle Entrate, Comune di Altavilla Irpina), con le prime otto rate (si veda al riguardo la precisazione fatta da all'udienza dell'11/12/2025 a rettifica dell'errore materiale contenuto nella tabella 11 - cronoprogramma);
- d) il pagamento del creditore ipotecario a partire dalla rata 9 e fino alla rata 188, ciascuna comprensiva di una quota per interessi legali compensativi;
- e) la conservazione dei beni patrimoniali intestati a ciascuno dei ricorrenti, del valore complessivo di stima di € 102.992,00 a fronte di maggiori risorse messe al servizio del piano pari ad € 163.560,00.

Il pagamento integrale dei creditori prelatizi, in uno con gli interessi, esclude la necessità di un'attestazione del gestore sul ricavato ottenibile in caso di liquidazione ai sensi dell'art. 67 co. 4 CCII.

Sono, inoltre, esclusivamente rimesse alla valutazione di convenienza dei creditori le condizioni temporali di pagamento rispetto alle prospettive di soddisfazione conseguibili nella liquidazione controllata.

L'adeguamento della proposta alla richiesta di anticipato pagamento dei creditori muniti di privilegio mobiliare consente di ritenere rispettate le

regole di graduazione dei crediti sancite dall'art. 2741 c.c. ed applicabili alla ristrutturazione dei debiti del consumatore in quanto procedura concorsuale.

Ed infatti, i creditori in questione, in caso di apertura della liquidazione controllata, avrebbero avuto diritto di soddisfarsi in via prioritaria rispetto agli altri concorrenti sulle risorse reddituali eccedenti i bisogni personali dei debitori, perlomeno per un triennio dall'apertura della procedura di insolvenza.

Ne consegue che analoga priorità deve essere ad essi riconosciuta nel piano di ristrutturazione quando tali risorse reddituali siano destinate al pagamento del creditore ipotecario in sostituzione del valore del bene su cui insiste la garanzia.

Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale e saranno consentiti solo a seguito dei riparti parziali.

Le somme destinate a tale causale nel piano vanno pertanto solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.

§ Provvedimenti conseguenti

Va, in definitiva, aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e fissata l'udienza per l'omologa.

Va pure accolta la richiesta di concessione di misure protettive *erga omnes* sui redditi e sul patrimonio dei ricorrenti, atteso che la prosecuzione delle esecuzioni pendenti o l'avvio di altre procedure analoghe nelle more dell'omologa del piano potrebbe pregiudicare la realizzazione degli scopi sottesi al progetto di ristrutturazione proposto.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura e fissa, per l'omologazione della proposta familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da l'udienza del **26 febbraio 2026 ore 10.30.**

Dispone che la proposta ed il piano, con ogni successiva modifica ed integrazione ad oggi intervenuta, in uno con il presente decreto siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria.

Dispone che nello stesso termine siano prodotti gli estratti conto quinquennali riferibili a ciascuno dei debitori.

Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, **di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti.**

Assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del gestore della crisi.

Assegna al gestore della crisi successivo termine di dieci giorni, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dai ricorrenti.

Concede fino al termine del procedimento le misure protettive richieste consistenti nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio di

Dispone che i ricorrenti notifichino il presente decreto ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio e lo producano nei procedimenti esecutivi eventualmente pendenti;

Dispone che la proposta ed il piano, con le modifiche intervenute, unitamente al presente decreto, siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Avellino, **mandando al gestore di fornire gli atti necessari alla cancelleria emendandoli di eventuali dati sensibili in essi contenuti.**

Si comunichi alle parti costituite.

Avellino, 12/12/2025.

il Giudice

Dott. Pasquale Russolillo